

**PRESIDENTE.** Prosegua l'onorevole Basile, esso è nel suo diritto.

**BASILE.** Io dichiaro che se fossi stato presente alla votazione, io avrei votato *no*.

**D'AMICO.** Essendo arrivato al momento in cui era chiusa la votazione, dichiaro che se fossi stato presente avrei votato *no*.

**PRESIDENTE.** Continua la discussione sul progetto di legge.

Avverto la Camera che l'onorevole Arcieri ha proposto un'aggiunta all'articolo 5 così concepita:

« La suddetta disposizione si applicherà ancora ai redditi provenienti da titoli della Cassa dei depositi e prestiti. »

**DEPRETIS.** Io vorrei che l'onorevole Arcieri spiegasse il suo emendamento, perchè io lo credo inutile. Nelle disposizioni generali contenute negli articoli che seguono il quinto articolo, tutte sorta di redditi che appartengono a corpi morali di qualunque specie vengono assoggettati al dominio della legge comune e per conseguenza sottoposti alla discussione della Camera. Io non vedo quindi l'utilità dell'emendamento dell'onorevole Arcieri.

**ARCIERI.** Dappoichè il signor presidente della Commissione ha dichiarato che i redditi contemplati nella mia aggiunta s'intendono compresi negli articoli successivi, io ritiro l'aggiunta stessa.

**PRESIDENTE.** Avendo l'onorevole Arcieri ritirata la sua aggiunta, non è più luogo a deliberare su di essa.

L'onorevole Sineo propone un'altra aggiunta ed è questa:

« I possessori di cedole nominative del debito pubblico saranno esenti dalla ritenuta per la parte corrispondente ai loro debiti verso individui o corpi morali nazionali, tuttavoltachè questi debiti non siano stati tenuti in conto nella determinazione della parte disponibile dei redditi contemplati nell'articolo quarto. »

Domando se la proposizione di quest'aggiunta sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Non essendo appoggiata, non è luogo a procedere a votazione.

Leggo l'articolo 6.

« Non saranno compresi nella determinazione della parte imponibile dei redditi quelli provenienti da stipendi, pensioni ed altri assegni fissi personali che si pagano del tesoro per conto erariale, pei quali si riscuoterà l'imposta per mezzo di ritenuta all'atto del pagamento delle rispettive rate di stipendio di pensioni o di assegni. »

A quest'articolo 6 l'onorevole Ricciardi propone un'aggiunta così formolata:

« La tassa sulla ricchezza mobile potrà pagarsi per bimestre. »

La parola è all'onorevole proponente.

**RICCIARDI.** Io credo che quanto peggiore è una legge,

tanto più si deve cercare di attenuarne gl'inconvenienti, ed è precisamente il caso di questa pessima legge.

Non vedo il perchè non si debba adottare pel pagamento della tassa mobiliare il sistema adottato pel pagamento della fondiaria, vale a dire la facoltà di pagar per bimestre. Ho sentito in Napoli ed in altre città molte lagnanze a questo proposito; credo quindi che la Commissione non avrà difficoltà alcuna all'aggiunzione di questa clausola, cioè che coloro i quali dovranno pagare questa gravissima tassa, la paghino in sei volte, invece di pagarla in due.

Spero che questo mio innocentissimo emendamento venga adottato.

**DEPRETIS.** Osserverò all'onorevole Ricciardi che le leggi intorno alla riscossione delle imposte non sono le stesse nelle diverse parti d'Italia, e che, se nelle provincie meridionali si paga a trimestre, in altre si paga mensilmente.

Ora la scadenza delle tasse non ha niente che fare con questa disposizione di legge, perchè è naturale che riesca meno grave la tassa se vien percetta quando si percepisce il pagamento; se il pagamento degli stipendi si fa a bimestre, è naturale che la tassa si percepisca pure a bimestre, se invece il pagamento si fa in altro periodo di tempo, la tassa si perceverà pure in quella conformità: poichè si paga con meno rincrescimento sminuzzatamente, di quello che tutta ad un tempo, chè allora il sacrificio pare maggiore.

**RICCIARDI.** Non vedo il perchè non si possa inserire questa disposizione nella legge.

**PRESIDENTE.** Insiste nella sua aggiunta?

**RICCIARDI.** Sì, v'insisto.

**PRESIDENTE.** Chi appoggia quest'aggiunta dell'onorevole Ricciardi, sorga.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'articolo 6 di cui ho già dato lettura.

(È approvato.)

**CASARETTO.** Essendomi assentato per un istante, non ho potuto prender parte alla votazione dell'articolo 5. Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato pel sì.

**PRESIDENTE.** « Art. 7. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gl'interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. »

(È approvato.)

Si dà lettura dell'articolo 8:

« Art. 8. Le direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli economati, e le amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali